



Invalidità: più facile ottenere l'assegno dell'Inps

Sull'invalidità civile l'Inps cambia orientamento per il riconoscimento della prestazione legata al reddito.

Cambia il criterio adottato dall'Inps per il riconoscimento dell'invalidità civile; il nuovo sistema, che si allinea a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione [1], consente una maggiore elasticità nella concessione della prestazione sociale. A renderlo noto sono le nuove istruzioni diramate dall'Inps con un messaggio dello scorso 25 luglio [2], qui di seguito riportato. Ma vediamo più da vicino perché **diventa più facile ottenere dall'Inps l'assegno di invalidità civile.**

Sino ad oggi l'Inps ha fatto distinzione tra **assegno sociale** e altre prestazioni d'**invalidità civile** [3]. Per il primo tipo di prestazione vigeva (e vige tutt'ora) il cosiddetto «criterio di competenza»: in pratica, nel calcolare i redditi del richiedente ai fini del diritto all'assegno, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente.

Invece per l'invalidità civile venivano considerati e calcolati tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall'anno di competenza (cosiddetto «criterio di cassa»).

Con le nuove istruzioni, invece, nella verifica del requisito di reddito (redditi sia del beneficiario e sia del coniuge), **gli arretrati non rilevano più** negli importi complessivi incassati, ma per la quota di competenza. In pratica, devono essere considerati anche gli arretrati non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza. Questo significa che non si applica più il «criterio di cassa» ma il «criterio di competenza».

Alla luce di ciò l'Inps ha stabilito che, da ora, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.

La Cassazione a Sezioni Unite aveva del resto stabilito che, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, ai fini della verifica del limite reddituale «devono essere considerati anche gli arretrati, purché non esclusi da specifiche norme di legge», cosa prevista, ad esempio, per l'assegno sociale [4] «non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza».



Buone notizie anche per chi, in passato, ha avanzato domanda di **invalidità civile** e se l'è vista respingere per difetto del requisito reddituale. Il messaggio chiarisce, infatti, che il nuovo criterio (più favorevole al beneficiario) verrà applicato anche a tutte le istanze d'invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l'orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto all'assegno.

INPS Messaggio n. 3098

OGGETTO:

Prestazioni invalidità civile – arretrati – criterio competenza

DIREZIONE CENTRALE SOSTEGNO ALLA NON AUTOSUFFICIENZA, INVALIDITA' CIVILE E ALTRE PRESTAZIONI

In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.

La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una distinzione tra **assegno sociale** e **prestazioni di invalidità civile**.

Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell'assegno, si applica il **criterio di competenza**.

Per le prestazioni di **invalidità civile**, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare **tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall'anno di competenza (criterio di cassa)**.



Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l'Istituto è risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005).

Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, **“devono essere considerati anche gli arretrati** – purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) – **non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”**.

In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, **nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.**

Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.

Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l'orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:

1. a) domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l'istanza;
2. b) domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
3. c) domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l'istanza in autotutela.

IL Direttore Generale Vicario

Vincenzo Damato



Note

- [1] Inps messaggio n. 3098/2017.
- [2] Cass. S.U. sent. n. 12796/2005.
- [3] Inps circolare n. 126/2010.
- [4] Art. 3, co. 6, legge n. 335/1995.